



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 184 DEL 27/10/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE O PER ATTIVITA' DI TRASLOCO IN TUTTO IL TERRITORIO DI CASALECCHIO DI RENO DAL 1° NOVEMBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2021.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"

Considerata la necessità di disciplinare la circolazione stradale in tutte le vie del territorio Comunale per consentire da parte di chiunque interessato di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante e la realizzazione di operazioni di carico e scarico e/o traslochi, che si concludano entro due giornate di intervento;

Visto l'art. 34, 1° comma, lettere s) ed u) del vigente regolamento comunale di occupazione suolo pubblico che prevede l'esonero dal pagamento del canone per le "... occupazioni per la manutenzione del verde consentire operazioni di carico e scarico e per l'effettuazione di traslochi con mezzi meccanici o automezzi operativi, purchè l'intervento si esaurisca nel tempo massimo di due giorni di occupazione";

Visto l'art. 6, 2° comma, del vigente regolamento comunale di occupazione suolo pubblico che prevede "per tutte le fattispecie di occupazione indicate al comma 1 dell'art. 34, purchè esclusivamente di natura temporanea, la richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico sia sostituita da una mera comunicazione di inizio attività;

Visti:

- gli artt. 5 e 7 del D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285, "Codice della Strada";
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 , "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
- il D.P.R. 503/1996 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare dare corso al provvedimento proposto;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dal 1° Novembre 2020 al 31 Ottobre 2021, su tutto il territorio comunale, che la circolazione dei veicoli e dei pedoni, in occasione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante o di traslochi sia regolamentata come segue:

1. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulle strade ed aree pubbliche interessate dai lavori e sulle zone necessarie al loro svolgimento, per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione.
2. Istituzione, in caso di realizzazione di strettoia su strada a doppio senso di marcia avente larghezza residua inferiore a m. 5.60, di senso unico alternato regolato da movieri con palette, oppure da semaforo, o con collocazione dei segnali di cui alla figura II 41 Art. e del segnale figura II 45 Art. 114 110 del Reg. Esec. C.d.S.
3. Istituzione del limite di velocità km/h 30 e divieto di sorpasso.
4. Soppressione o restringimento del marciapiede, ove sia inevitabile, nel tratto interessato dai lavori. L'area dovrà essere transennata e segnalata.
5. Apposizione di segnali di preavviso lavori, se il tratto di strada interessato ai lavori dista meno di mt. 30 dalle intersezioni stradali, anche sui bracci delle intersezioni interessate.
6. Realizzazione, se a causa dei lavori la semicarreggiata rimasta libera ha una larghezza insufficiente o se i veicoli devono oltrepassare permanentemente la linea continua di mezz'ora, di una separazione delle direzioni di marcia con l'utilizzo di movieri o coni.

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- In caso di occupazione anche parziale di stalli riservati ad invalidi o altre categorie, dovrà essere realizzato uno stallo provvisorio con la prescritta segnaletica, il più prossimo possibile allo stallo temporaneo occupato.
- L'occupazione dovrà essere conforme alle norme stabilite dal Codice della Strada e in particolare degli artt. dal 30 al 41 del Regolamento esecuzione del C.d.S.
- La ditta esecutrice dei lavori dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione; nel caso i lavori inizino dopo giornate festive, i segnali dovranno essere collocati con un anticipo di almeno due giorni feriali consecutivi.
- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, la ditta esecutrice dovrà comunicare per iscritto alla Polizia Locale, via fax 051 591707 o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, l'ora ed il luogo di collocazione della segnaletica. In mancanza, eventuali divieti, obblighi o

prescrizioni sulla circolazione stradale non saranno validi.

- La segnaletica dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza e visibilità, sia di giorno che di notte, con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale.
- Il transito dei pedoni dovrà sempre essere garantito in condizioni di sicurezza, dovranno inoltre essere sempre adottate misure per l'eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare la ditta esecutrice dovrà apporre segnaletica che avvisi i pedoni di utilizzare il marciapiede opposto, da collocare in corrispondenza degli attraversamenti pedonali posti prima e dopo la zona interessata dai lavori. In mancanza dovrà realizzare un passaggio pedonale temporaneo in sicurezza all'esterno dell'occupazione lungo lo stesso lato.
- La ditta esecutrice dei lavori dovrà coprire o rimuovere tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento per tutta la durata dei lavori e ripristinarla al termine degli stessi.
- Al termine dei lavori, l'area interessata dovrà essere ripristinata senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza ed il pieno utilizzo.
- **L'occupazione e le attività dovranno essere effettuate conformemente a tutte le norme previste dal D.L. 23/02/2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito nella legge 13 del 05/03/2020 e s.m.i., in particolare il D.L. 19 del 25/03/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigente al momento.**
- Eventuali ulteriori modifiche alla circolazione stradale dovute a sopraggiunte ed impreviste necessità, dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.
- La ditta esecutrice dei lavori esonera il Comune di Casalecchio di Reno da ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori.
- L'esecutore dei lavori dovrà verificare preventivamente l'esistenza o essere in possesso del titolo necessario all'esecuzione dei lavori.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per

incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;

La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Valli Reno Lavino Samoggia.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)